



Comune di Catania

REGOLAMENTO DEL CIMITERO

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
PODESTARIALE N. 3262 DELL' 8 - 11 - 1929
APPROVATA DALLA G. P. G. IN SEDUTA 27 - 2 - 1930 A. VIII.
----- N 4751/II -----**

CAPITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – I capi di famiglia, di Istituti, di Ospedali o di qualunque altra collettività di persone conviventi devono denunciare all'Ufficio di Stato Civile ogni caso di morte verificatosi fra coloro che ne fanno parte.

La denuncia deve farsi al più presto possibile, ed, in ogni caso, non più tardi di 24 ore dall'avvenuto decesso. In mancanza di parenti o di altre persone che convivano col trapassato, il decesso dovrà essere denunciato dal medico, dalla levatrice o da chiunque altro abbia assistito il defunto negli ultimi momenti di sua vita. All'atto della denuncia si dovrà indicare l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, il sesso, lo stato civile, il domicilio ecc. del defunto, nonché la malattia o altra causa di decesso.

Art. 2 – Dovranno anche essere denunciati all'Autorità Municipale i feti espulsi morti in qualunque periodo di gestazione: le membra amputate sia negli stabilimenti di cura che nelle case private, e qualunque resto umano, anche semplici ossa, da chi ne abbia fatto la scoperta.

Art. 3 – Ogni decesso dovrà essere constatato dal medico municipale con apposita visita necroscopica.

La visita necroscopica ha per oggetto: di accertare la morte, di verificare l'esattezza delle denunce di decesso, di riconoscere possibilmente le cause di questo, di appurare ogni sospetto di reato o di pericolo per la pubblica salute, con obbligo al sanitario di avvertirne l'Autorità Giudiziaria.

Art. 4 – La licenza per il seppellimento è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, in seguito alla dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, che la morte è accertata e presumibilmente non dovuta a causa delittuosa.

Nel dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa o non naturale, ne sarà avvertita l'Autorità Giudiziaria, e la licenza del seppellimento sarà subordinata al nulla osta di essa.

Art. 5 – Le sepolture del cimitero sono comuni o particolari. Quando non sia richiesta, all'atto del ritiro del permesso di seppellimento, la tumulazione in una tomba privata; ogni cadavere verrà seppellito in uno dei riquadri destinati alle inumazioni.

Art. 6 – Nessun cadavere sarà ricevuto nel campo santo se non accompagnato dalla espressa autorizzazione scritta del Podestà o dell'Autorità Giudiziaria o di quella Pubblica Sicurezza a mente di legge.

Art. 7 – Qualora il trasporto del cadavere, dalla ultima dimora al Camposanto, vogliasi effettuare prima che siano trascorse le 24 ore dalla morte, il Podestà nel foglio di autorizzazione preciserà il tempo durante il quale dovrà il cadavere essere lasciato nella **CAMERA DI OSSERVAZIONE** e l'ora in cui dovrà essere seppellito.

Art. 8 – Insieme con la scheda di autorizzazione, l'Ufficio Comunale rilascerà una placca metallica portante l'indicazione dell'anno e un numero progressivo. Questa placca dovrà essere applicata alla cassa destinata al seppellimento.

Art. 9 – Sarà tenuto nell'Ufficio Comunale del Cimitero un registro per annotarvi i prenomi e nomi e gli altri connotati dei defunti da seppellirsi nel Camposanto, il numero della placca metallica di cui all'articolo precedente e la sepoltura assegnata a ciascun cadavere. L'ammontare dei diritti riscossi dal Comune in base alla tariffa, si deve rilevare altresì da altro registro o dai documenti esistenti nell'ufficio del Camposanto.

Art. 10 – Il trasporto dei cadaveri, quando avrà luogo scorsi i termini designati dagli articoli 9 e 10 del Regolamento di Polizia mortuaria 25 Luglio 1892 N. 448, si dovrà eseguire in casse inchiodate.

Ove mai il trasporto si facesse anticipatamente, per compiere nel Camposanto od altrove il periodo fissato dovrà effettuarsi in casse a libera circolazione d'aria. Al momento del seppellimento le casse dovranno chiudersi ermeticamente.

Art. 11 – I cadaveri delle persone morte di malattie contagiose o comunque trasmissibili verranno trasportati direttamente dall'ultima dimora al Cimitero senza accompagnamento di altre persone, tranne quelle indispensabili al loro trasporto. I cadaveri delle persone morte di malattia comune non potranno essere esposti nelle Chiese, e solo vi si potranno lasciare quel tempo strettamente necessario al compimento delle esequie, dietro regolare permesso scritto dall'Ufficiale sanitario. Qualora siensi già manifestati i segni della putrefazione, niun cadavere potrà essere deposto nelle Chiese, ma tosto dovrà trasportarsi al Camposanto.

Art. 12 – Riconoscendosi qualche differenza tra il permesso e la placca inchiodata nella cassa, o qualsiasi lacuna od errore nel foglio di permesso; ancorché apparisca che la differenza o la lacuna provenga da errore materiale, il Cappellano del Cimitero dovrà rendere avvertito l'Ufficio Comunale.

CAPITOLO SECONDO

LOCALI DEL DEPOSITO DEI CADAVERI E AUTOPSIE

Art. 13 – Il deposito mortuario del Cimitero è costituito dalla sala di osservazione, dalla sala di riconoscimento, e dalla sala di anatomia.

Il funzionamento di esse è alla diretta dipendenza del cappellano e del medico necroscopo.

Art. 14 – Nella sala di osservazione sono ricevuti i cadaveri in deposizione temporanea, durante il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati. I feretri vi rimangono aperti, finché dura il periodo di osservazione; e il custode adatta a ciascun cadavere gli apparecchi necessari per segnalare ogni eventuale manifestazione di vita.

Vi è vietato al pubblico l'accesso.

Un apposito reparto della sala di osservazione riceve tutti i cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 15 – La sala di riconoscimento riceve i cadaveri di ignoti di cui debba farsi esposizione al pubblico.

Art. 16 – Nella sala anatomica verranno eseguite le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 17 – Compiuta l'autopsia, sarà dovere di chi l'avrà eseguita di riporre nella rispettiva cavità tutti i visceri e parti estratte o smosse e di acconciare il cadavere mediante la cucitura della pelle.

Art. 18 – Nessuna autopsia, che non sia ordinata dalle Autorità Giudiziarie o Sanitarie, può essere effettuata senza il consenso dei parenti del defunto e l'autorizzazione speciale dell'Autorità Municipale.

Art. 19 – Il Cappellano, ricevendo direttamente dall'Autorità Giudiziaria l'ordine di una autopsia, dovrà tosto avvertirne il Podestà, per dare i provvedimenti igienici che fossero del caso.

Art. 20 – La sala in cui si farà l'autopsia resterà chiusa al pubblico.

Art. 21 – I sotterratori, a turno, saranno obbligati di tenersi a disposizione di chi esegue l'autopsia, e finita questa, di pulire e disinfettare la sala, nonché di comporre il cadavere nella cassa relativa, chiuderlo e seppellirlo.

Art. 22 – Venendo presentato un cadavere, per ordine di qualsiasi Autorità, ma senza il permesso dell'Ufficiale dello Stato Civile, il custode del Deposito lo farà tosto ritirare nella sala di osservazione e ne farà rapporto al Cappellano, il quale segnalerà il caso a detto Ufficiale per le opportune disposizioni, senza delle quali non potrà in nessun caso permettere il seppellimento.

Procederà ugualmente nel caso di feto o cadavere rinvenuto esposto nel Cimitero.

Art. 23 – Le camere mortuarie dei locali del Deposito saranno tenute sempre con la più scrupolosa nettezza, e sempre ventilate, lavate e disinfettate a cura e sotto la personale responsabilità del custode di servizio, il quale veglierà perché non manchino mai i mezzi di disinfezione da apprestarsi dal Comune.

Art. 24 – I custodi del Deposito sono responsabili dell'esatto adempimento delle disposizioni riguardanti il ricevimento dei cadaveri, la tenuta dei registri e l'osservazione dei cadaveri stessi nella camera mortuaria, nonché del buono stato degli apparecchi; ed hanno l'obbligo di riferire al Cappellano e al medico necroscopo su qualunque danno o inconveniente si potesse verificare, perché ne sia fatto da questi regolare rapporto allo Ufficiale Sanitario.

Art. 25 – Il Custode di servizio, quando vi siano cadaveri in osservazione, ha l'obbligo di vigilare che non siano abbandonati un solo istante. Nei casi di momentanea e giustificata assenza dei custodi il Cappellano del Cimitero provvederà alla sua momentanea sostituzione con uno dei sotterratori.

CAPITOLO TERZO

SEPOLTURE COMUNI

Art. 26 – Le sepolture comuni sono in piena terra e a cielo scoperto.

Art. 27 – L'area del Camposanto, destinata alla sepoltura in piena terra, sarà divisa in rettangoli dei quali taluni destinati alla tumulazione dei cadaveri di persone adulte, ed altri alla inumazione dei bambini e fanciulli di età minore di sette anni.

Art. 28 – Ogni rettangolo sarà diviso in tanti piccoli rettangoli quante sono le fosse che vi si possono contenere. Ogni fossa sarà numerata in ordine progressivo in linea orizzontale.

Le file e le fosse segnate dai numeri impari si chiameranno impari, e le file e le fosse segnate con i numeri pari si chiameranno pari.

Art. 29 – L'interramento dei cadaveri si eseguirà nell'ordine seguente:

In primo luogo – si occuperanno successivamente tutte le fosse impari di ciascuna delle file impari dei singoli quadrati, cominciando dalla prima fossa impari della prima fila impari, e progredendo nell'ordine numerico così delle fosse come delle file.

In secondo luogo – si occuperanno tutte le fosse pari, di tutte le file pari, cominciando dalla prima fossa pari, progredendo nell'ordine numerico così delle fosse come delle file.

In terzo luogo – tutte le fosse pari di tutte le file impari, cominciando dalla prima fossa pari della prima fila impari e progredendo nell'ordine numerico così delle fosse come delle file.

Finalmente si occuperanno tutte le fosse impari di tutte le file pari, progredendo nell'ordine numerico così delle fosse come delle file.

Art. 30 – Pel tracciamento delle fosse si userà un telaio di ferro, affinché le medesime vengano esattamente delineate, tanto in lunghezza che in larghezza, nella dimensione prescritta dall'articolo seguente.

Le fosse e le file che si dovranno alternativamente lasciare vuote nel corso di questa operazione, si tratteranno ugualmente, nel modo stesso che le fosse e le file che si dovranno scavare, onde mantenere esattamente la dovuta distanza dall'una

all'altra per ogni lato. Un telaio più piccolo sia in lunghezza che in larghezza servirà per il tracciamento delle fosse dei bambini e dei fanciulli sino ai sette anni.

Art. 31– Ogni fossa dovrà essere di forma quadrilunga regolare, larga 80 centimetri, lunga metri due, profonda metri due. La distanza tra una fossa all'altra sarà di centimetri 60 per ogni lato.

Art. 32 – Le fosse per i cadaveri dei fanciulli di non oltre sette anni, nel rettangolo destinato alla loro inumazione, avranno la larghezza di centimetri 50 e la lunghezza di metri 1.50, la profondità identica a quella degli adulti, e la distanza di centimetri 50 dall'una all'altra per ogni lato.

Verrà pure destinata un'area apposita pel seppellimento degli aborti, dei nati morti e dei morti prima di essere battezzati. Così sarà destinata un'area apposita per gli adulti suicidi, sia per le inumazioni come per le tumulazioni.

Art. 33 – In ogni fossa non potrà interessarsi che un solo cadavere.

Sono eccettuati i casi di due bambini gemelli rinchiusi in una sola cassa, e di un bambino battezzato, morto contemporaneamente alla madre, e l'uno e l'altra rinchiusi in una sola cassa.

Art. 34 – Tutti i cadaveri da inumarsi saranno chiusi in cassa di legno leggero di spessore non superiore ai due centimetri. Esse devono essere confezionate in modo da presentare sufficiente solidità e da non lasciar colare materie liquide.

Le congiunzioni tra le tavole di cui i feretri sono formati, devono essere a perfetto combaciamento, il coperchio deve chiudere esattamente. La chiusura delle casse sarà fatta sempre al cimitero. Per le salme da inumarsi è assolutamente vietato l'uso di feretri di metallo, o di altro materiale non facilmente decomponibile.

Art. 35 – Appena deposto il cadavere nella fossa si dovrà tosto riempirla di terra, ed a misura che questa si sarà gettata, si andrà battendo strato per strato e comprimendo diligentemente. Colla terra rimasta in avanzo si formerà un rialzo sopra la superficie della fossa; e questo dovrà essere in pendenza verso i quattro lati pel necessario scolo dell'acqua piovana.

Art. 36 – Ogni fossa sarà controdistinta da un cippo di pietra calcarea, in forma di croce greca, portante la esatta indicazione del posto.

Art. 37 – Il Comune provvede gratuitamente la cassa alle persone povere.

Art. 38 – A diligenza dell'ufficio dei servizi funebri la cassa verrà portata alla casa del defunto, e dal becchino saranno prestati i servizi per deporvi il cadavere.

Art. 39 – Le famiglie potranno rifiutare l'opera dei becchini designati dal Comune, facendo vestire e deporre i cadaveri nella cassa da altre persone.

Art. 40 – Chiusa la cassa, il becchino dovrà inchiodare alla testa della stessa ed esternamente, la placca metallica di cui all'art.8.

Art. 41 – Sarà affidato al Cappellano e per esso ad uno dei portinai o ad un custode del Cimitero il magazzino delle casse. Egli ritira mediante ricevuta, dall'impresario la quantità delle casse normalmente necessarie e non potrà interrare se non quelle che siano collaudate dall'Ufficio Tecnico. Procura che nel magazzino se ne trovi un numero sufficiente di ogni qualità e dimensione. E' personalmente responsabile della quantità delle casse consegnatagli dall'impresario e della regolare distribuzione di esse tenendo apposito registro di carico e scarico.

Art. 42 – E' permesso di deporre sulle fosse comuni fiori o ghirlande e di coltivare piccoli arbusti o fiori, in modo che il cespo ed i rami non ingombrino altre sepolture ed altre fosse e non siano più alti di m. 1.20.

Sulle sepolture comuni non sarà concesso erigere monumenti ne deporre emblemi od altro segno distintivo fisso o permanente, tranne che croci di legno o di ferro, o lampade o piccole lapidi non eccedenti m. 0.35 per ogni lato. Tali lapidi, come pure le croci, possono indicare il nome e cognome, l'età, la condizione della persona defunta, l'anno, il mese e il giorno della morte, ed il nome di chi fa apporre la iscrizione. Per la

collocazione di queste lapidi, durature fino a che si troverà inumato il cadavere, si pagherà al Comune la somma di £. 20 da versare dall'interessato alla cassa del Comune.

Art. 43 – Lo scavo delle fosse sarà dato in appalto o eseguito in economia.

CAPITOLO QUARTO

SEPOLTURE PRIVATE

A) DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 44 – Le sepolture private ammesse nel Cimitero di Catania, in forza del presente Regolamento sono:

- a) Tumoli a cielo scoperto.
- b) Cappelle per famiglie lungo i grandi viali.
- c) Cappelle per Confraternite ed Associazioni lungo i grandi viali.
- d) Posti speciali per monumenti con ipogeo.
- e) Aiuole per monumenti con tumoli.

Art. 45 – Sono ritenute sepolture ereditarie o continue e perciò perpetue quelle indicate con le lettere b), c), d), e).

Art. 46 – Gli ipogei e le aiuole con monumenti non possono altrimenti essere sepolture ereditarie continue, se non a mezzo della costituzione di celle sepolcrali, dentro cui siano chiuse ermeticamente le casse contenenti le salme.

Art. 47 – Nelle aiuole con monumenti non è permessa la sepoltura se non con tumoli, cioè con fosse in muratura.

Art. 48 – SOPPRESSO DELIBERA C.C. 209 DEL 27.11.1979.

Art. 49 – Le sepolture ereditarie si dichiarano chiuse collo estinguersi della famiglia, o collo sciogliersi della Confraternita o dell'Associazione.

Art. 50 – Nella famiglia, agli effetti dell'articolo precedente, si comprendono il padre, la madre del concessionario che può essere anche una donna, la moglie e rispettivamente il marito, le sorelle nubili e le figlie nubili, i fratelli celibi e i discendenti mascolini con la rispettiva famiglia intesa come sopra.

Art. 51 – In deroga del precedente articolo il concessionario della sepoltura di famiglia, può riservare l'entrata in essa esclusivamente a quelle persone che egli avrà determinato all'atto della concessione.

Art. 52 – Quando le persone aventi diritto alla sepoltura di famiglia siano parecchie, esse dovranno, entro l'anno della morte del concessionario, ed in ogni modo prima che venga esercitato qualsiasi atto di possesso, designare uno fra essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti alla concessione stessa.

Se tale scelta non venga fatta da loro, il Comune potrà stabilire chi sia designato fra essi all'esercizio di tali obblighi.

In ogni modo i discendenti mascolini sono tenuti responsabili tutti in via solidale ed indivisibile, salvo rinuncia all'eredità.

Art. 53 – Quando alla morte del primo concessionario o dei successivi eventi diritto, a norma dell'art. 50, la famiglia si reputa estinta, può diventare concessionario della sepoltura della famiglia l'erede universale dell'ultimo concessionario, purché ciò risulti da espressa dichiarazione contenuta nel testamento e l'erede appartenga almeno in linea collaterale, alla famiglia del testatore.

In questo caso i documenti legali comprovanti la qualità di erede dovranno essere legalmente riconosciuti dal Podestà e dovranno conservarsi negli atti municipali.

Art. 54 – SOPPRESSO DELIBERA C.C. 209 DEL 27.11.1979.

Art. 55 – E' permesso a più fratelli avere unica concessione per costruire una Cappella comune per loro e le loro famiglie, intese come all'art. 50.

Art. 56 – Il concessionario il quale non abbia discendenti in linea mascolina ed abbia invece figlie, può trasmettere il diritto di sepoltura nei modi di legge ad una delle figlie ed alla famiglia di lei, intesa come all'art. 50.

Art. 57 – Le cappelle per le Confraternite e le Associazioni, possono servire per gli iscritti e le iscritte alle medesime, per il coniuge, per le figlie nubili e per i figli celibi.

Art. 58 – Le Confraternite, Arciconfraternite, Congregazioni ed Opere Pie, nonché Circoli ed Associazioni, sotto qualsiasi denominazione o titolo legalmente costituite, sono tenuti a trasmettere all'ufficio municipale d'igiene un elenco nominativo per ordine alfabetico di tutti i confrati e soci che li compongono, giusta il modello dello stesso Ufficio indicato al quale dovranno comunicare immediatamente tutte le variazioni e le aggiunzioni che saranno per verificarsi.

Art. 59 – Purché i novelli iscritti alla Confraternita e Associazione possano godere delle esenzioni e dei privilegi consentiti dal vigente Regolamento di servizio pel Cimitero, o da susseguenti deliberazioni dell'Autorità Municipale è necessario che risultino iscritti nello elenco di esse da tre mesi almeno anteriore al decesso; i quali tre mesi si computano dal giorno in cui all'Ufficio d'Igiene è pervenuta la partecipazione di iscrizione.

Art. 60 – Quei soci che all'atto della loro iscrizione nei sodalizi trovansi nella condizione che alcuni dei loro congiunti, indicati all'art. 57 del Regolamento, sono già estinti, possono, tuttavia, nei tempi e modi di legge, seppellirli nella Cappella del sodalizio, previo pagamento, per ciascun cadavere, della tassa prevista in tariffa.

Art. 61 – Ai soci celibi, e alle socie nubili è consentito il diritto di far seppellire nella Cappella di sodalizio i propri genitori, i fratelli celibi e le sorelle nubili nonché vedovi o vedove senza prole, previo pagamento della tassa prevista in tariffa, e purché questi ultimi non siano premorti all'atto di iscrizione del socio o della socia.

Art. 62 – Nelle sepolture ereditarie o continue le famiglie e le Confraternite devono pagare il diritto fisso di sepoltura previsto dalla tariffa.

Art. 63 – Sono ritenute sepolture personali quelle della lettera a) all'art. 44; val quanto dire che i parenti del decesso non hanno diritto ad aprirle per rimuovervi i feretri e collocarvi altri parenti.

Art. 64 – In deroga all'art. Precedente, in un tumolo a cielo scoperto, nel quale trovasi seppellito il cadavere di una persona la cui morte rimonti a non meno di dieci anni innanzi, è permesso di seppellirvi pure il cadavere di un appartenente alla stessa famiglia pagando ex novo il posto col prezzo della tariffa municipale vigente, salva disposizione in contrasto fatta dal primo concessionario e comunicata legalmente al Comune.

Tuttavia, qualunque sia l'età del cadavere che vi preesisteva, la nuova concessione si farà col prezzo di un tumolo per adulto, se il nuovo cadavere sarà di adulto, o di un tumolo di bambino se il nuovo cadavere sarà di bambino.

Art. 65 – Per qualunque sepoltura privata, è proibito incominciare i lavori senza l'autorizzazione scritta del Podestà e l'approvazione del relativo progetto, previo parere della Commissione edilizia.

Art. 66 – La domanda di concessione può essere fatta insieme con quella del permesso di costruzione, oppure con precedenza. La domanda relativa alla costruzione deve essere accompagnata dai documenti che saranno in seguito indicati.

Art. 67 – Quando la domanda di concessione ha preceduto quella di permesso per costruzione, si deve produrre insieme con questa il documento da cui risulti l'estensione di terreno concessa.

Art. 68 – Nell'Ufficio del Cimitero sarà tenuto un registro in cui saranno calendati i numeri delle nicchie di ogni sepoltura privata.

Art. 69 – Ogni feretro che va alle sepolture private deve essere accompagnato dal permesso del Cappellano, a cui si deve presentare la bolletta di pagamento della tassa corrispondente.

Art. 70 – E' obbligo del Cappellano, per mezzo dei suoi registri di controllare se sono trascorsi dieci anni per aprire una nicchia privata a nuove tumulazioni.

Art. 71 – Tutte le sepolture private si intenderanno chiuse se il Comune delibererà di abbandonare il Cimitero attuale per qualunque ragione.

Resterà sempre il Municipio nell'obbligo di mantenere in buone stato il terreno del Cimitero abbandonato e le fabbriche comunali, ed i discendenti dei defunti avranno sempre l'obbligo di mantenere in buono stato i loro edilizi o monumenti.

Art. 72 – La concessione del diritto di sepoltura privata non importa proprietà sulla stessa o trasferimento di altro diritto reale, ma solamente una concessione di uso.

Quindi se, per qualsiasi ragione, da un tumolo a cielo scoperto il feretro sia stato trasportato in altra sepoltura o fuori del Cimitero, il tumolo stesso con la relativa muratura sotterranea resterà proprietà comunale, senza nessuna rivalsa ai privati e potrà essere del Comune riconcesso ad altri, dietro il pagamento allo stesso del prezzo della muratura che vi si trova.

Nel caso che una Cappella o una aiuola di famiglia rimanga, per qualsiasi ragione, vuotata dei cadaveri che conteneva, il sottosuolo della cappella o della aiuola resterà proprietà comunale, e potrà essere riconcesso ad altri con lo stesso metodo dei tumoli, non essendo consentito il trasferimento da parte dei privati, ne del terreno, ne della fabbrica sotterranea; ma il prezzo delle opere di supercostruzione, sia muraria come monumentali, dei tumoli delle aiuole o delle Cappelle, sarà pagato al primo concessionario.

Tuttavia nel caso di qualsiasi contestazione tra il primo e il secondo concessionario, questo può richiedere al Comune che le opere di supercostruzione siano valutate dall'Ufficio Tecnico Municipale, il quale deciderà sul prezzo che dovrà essere sborsato al primo concessionario.

Art. 73 – I concessionari delle sepolture private e successivi aventi diritto hanno l'obbligo di curare la manutenzione. Qualora le tombe e i monumenti venissero lasciati in abbandono, o si rendessero fatiscenti, il Comune potrà procedere, dopo una intima, e con assegnazione di termine fatta per pubblico avviso, alla demolizione delle tombe o dei manufatti fatiscenti o cadenti, provvedendo al trasporto dei resti umani nell'Ossario, o, se non sono trascorsi i dieci anni dalla morte, nelle sepolture comuni e disponendo dell'area per nuove concessioni, senza nessuna rivalsa ai privati.

Questa disposizione è applicabile anche ai monumenti lasciati incompiuti.

Art. 74 – Le concessioni si faranno mediante una domanda in iscritto accompagnata dalla quietanza della tassa corrispondente, in cui sarà dichiarato dal chiedente di sottoporsi alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale rilascerà un titolo di concessione in stampa.

Art. 75 – Nel caso di rinuncia di una sepoltura destinata allo stesso concessionario, senza che se ne acquisti un'altra, il concessionario avrà diritto al rimborso della somma pagata, diminuita di 1/5 a titolo di indennità.

Se invece la rinuncia della sepoltura avvenisse per il fatto di averne già acquistata un'altra migliore avrà diritto al rimborso completo della somma pagata.

Quando poi la sepoltura rinunziata fosse stata ottenuta per persona diversa dal richiedente, se questa persona è vivente e conferma in iscritto, la rinuncia, senza acquistare un'altra sepoltura, il richiedente avrà diritto al rimborso della somma pagata, salvo 1/5 come nel primo comma del presente articolo; se invece se ne acquista un'altra di maggiore valore il richiedente ha diritto al rimborso totale.

Se poi la persona a favore di cui fu fatta la concessione è già decessa, senza che la concessione sia stata utilizzata, il richiedente non avrà diritto ad alcun rimborso, restando al comune la facoltà di disporre assolutamente del posto.

Art. 76 – Se accade che il concessionario al quale sia stata assegnata una sepoltura trascuri di farvi deporre il cadavere per cui era stata domandata l'assegnazione, per tutto il periodo dei dieci anni in cui il cadavere può rimanere nel terreno comune – a meno che non lo abbia fatto trasferire in una cappella o altra tomba privata o trasportare fuori del cimitero di Catania – si intenderà come rinunciatario volontario; decadendo da qualsiasi diritto derivante dalla assegnazione trascurata per tanto tempo; ed il Comune potrà disporre dell'area, per nuove concessioni, senza alcun rimborso.

Uguualmente se il concessionario che aveva ottenuto per se stesso la assegnazione, dopo la sua morte venisse trascurato così dai suoi parenti che ne lasciassero andare dopo i suddetti dieci anni la salma all'ossario comune, gli eredi del concessionario perderanno qualunque diritto alla concessione ed anche al rimborso.

Art. 77 – Il concessionario di un tumolo destinato a se stesso potrà richiedere all'Autorità Comunale di trasferire la concessione al padre alla madre, al marito, alla moglie, ai figli, al fratello e alla sorella, dietro il pagamento di 1/10 del prezzo della concessione giusta la tariffa vigente al tempo della domanda.

Se in vece lo volesse trasferire in favore di altre persone, potrà ottenere l'autorizzazione, dietro il pagamento al Comune di una somma pari alla differenza fra il prezzo corrente al momento della domanda ed il prezzo pagato al tempo della concessione con l'aggiunta di una metà di quest'ultimo.

Art. 78 – Anche il concessionario del terreno per una cappella o per una aiuola di famiglia potrà ottenere dall'Autorità Comunale il permesso di trasferimento alle seguenti condizioni:

- a) Se nel terreno concesso per la Cappella o per la aiuola non è stata fatta ancora alcuna costruzione, il trasferimento potrà avvenire dietro il pagamento di una somma pari alla differenza di cui all'articolo precedente con l'aggiunta di 1/5 soltanto del prezzo dell'antica concessione.
- b) Se la cappella o l'aiuola è stata fabbricata, in tutto o in parte, senza che vi siano stati ancora seppelliti cadaveri, il trasferimento può aver luogo dietro il pagamento di una somma pari alla differenza di cui nel precedente articolo con l'aggiunta di una metà del prezzo dell' antica concessione.
- c) Se, nel caso previsto dalla precedente lettera b), vi sono stati seppelliti cadaveri, il nuovo concessionario dovrà pagare al comune ex nuovo con i prezzi correnti, tutto il suolo concesso per la cappella o l'aiuola, ed inoltre il prezzo della muratura del sotto suolo, dietro estimo dell'Ufficio Tecnico Municipale.

Art. 79 – I lavori di qualunque specie per le sepolture private debbono farsi con assuntori che lavorino sotto la sorveglianza degli agenti dell'Amministrazione Municipale. – A tal uopo coloro che assumono lavori nel cimitero, non potranno incominciarli se non provvisti da analoga licenza del Podestà, salvo all'Ufficio Tecnico e al Cappellano di impartire istruzioni ed ordini ai quali dovranno sempre ottemperare.

Essi cureranno di far sapere tempestivamente al Cappellano i dipendenti di cui dovranno servirsi, come muratori, operai, carrettieri, ecc. i quali dovranno ottenere dall'Ufficio apposito permesso scritto, da conservarsi per essere presentato al personale incaricato della vigilanza, e lavoreranno sotto la responsabilità dei loro assuntori.

Art. 80 – Per la costruzione dei monumenti per famiglia o delle cappelle, è fatto obbligo allo assuntore dei lavori di recingere lo spazio su cui devono sorgere, con un assito di tavole nuove, munito di porta apribile allo esterno soltanto all'atto della introduzione dei materiali, e del passaggio degli addetti al lavoro ed al cimitero.

Non sarà concesso di occupare altri posti limitrofi; e solo si potrà incorporare temporaneamente, per comodo di lavoro, una piccola porzione dei viali circostanti, da assegnarsi dall'Ufficio Tecnico Comunale. Si riterranno responsabili in solido tanto il concessionario quanto l'assuntore dei lavori di tutti i guasti che venisse, in corso di opere, arrecati dai loro dipendenti alla proprietà comunale e privata. E' fatto obbligo preciso di usare ogni cautela, durante i lavori, perché non vengano imbrattati e guastati i muri, i viali, i monumenti, le piantagioni ecc. e di provvedere ad opera compiuta a ripulire, restaurare, ripristinare il tutto, a dettame dell'ufficio e dell'Ingegnere, nonché a risarcire i danni, in caso di guasti e roture.

Art. 81 – Allo scopo di ottenere la sicurezza che gli assuntori risarciranno gli eventuali danni che nell'eseguire la concessione si potrebbero in qualunque modo cagionare al Comune o ai privati, deve essere fatto un deposito di garanzia presso la Tesoreria Comunale dagli assuntori dietro particolare ricevuta che dovrà essere esibita prima di cominciare i lavori all'Ufficio del Cimitero, il quale ne prenderà nota in apposito registro facendo rilevare la somma pagata, il numero e le data della ricevuta.

L'ammontare del deposito è stabilito della tariffa annessa, quando per certificato del Cappellano, vistato dall'Ufficio Tecnico Comunale, si constaterà la regolare esecuzione del Monumento, il Comune restituirà il deposito.

Però la inosservanza, anche parziale degli obblighi regolamentari e convenzionali, potrà avere per effetto la perdita totale o parziale del deposito, con provvedimento del Podestà. Nei casi di costruzione di tumuli singoli, il deposito di £. 50 per ogni tumulo si lascerà, dietro ricevuta, all'Ufficio del Cimitero.

Art. 82 – I materiali non potranno essere introdotti se non già portati a completa lavorazione. Sarà quindi vietato formare cantieri di lavoro, sia pure entro il recinto assegnato, e molto meno lungo i viali, quantunque fuori centro.

Potranno però essere effettuati sul luogo i tagli per le connessioni delle pietre, e quanto fosse tecnicamente riconosciuto indispensabile di essere eseguito sul luogo stesso.

Si fa pure eccezione per le iscrizioni da eseguirsi su lapidi e monumenti già in opera e collocati.

La terra e i rottami di rifiuto provenienti dalla costruzione di cappelle, monumenti, tumuli a cielo scoperto, dovranno essere sollecitamente asportati dal cimitero, o ammucchiati nei luoghi e nei modi indicati dai funzionari addetti al cimitero.

Art. 83 – Nel cimitero non si potrà spegnere calce per uso di costruzione private; sarà solo permesso di introdurre calce spenta.

Il transito dei veicoli ed animali, per qualsiasi lavoro, sarà regolato dagli addetti al cimitero e limitato a quei viali in cui il transito rechi minor danno ed incomodo.

Art. 84 – Nelle ore di refezione e di riposo gli operai addetti a qualunque lavoro nel cimitero non potranno trattenersi nel recinto di questo, ove e assolutamente proibito mangiare o fumare.

Art. 85 – La concessione dei posti per tumoli a cielo scoperto e per aiuole, come per cappelle, si intende fatta a condizione che vi si erigga sopra il monumento secondo la destinazione.

Il concessionario dovrà, nel termine non maggiore di sei mesi per tumoli a cielo scoperto, di un anno per aiuole e di tre anni per cappelle, cominciando a computare dal giorno della assegnazione, erigere il monumento o la cappella; scorso il qual termine il concessionario decade da qualsiasi diritto, e la tomba ritorna, come si trova, al Comune a norma di quanto è disposto dagli articoli 72 e 73.

Art. 86 – E' riservato al Podestà, inteso il parere dell'Ufficio del Cimitero, l'apprezzamento di casi speciali e l'opportunità di eventuali proroghe, che non possono andare più in là di altri due anni.

Art. 87 – Il Comune potrà assumersi la manutenzione delle sepolture private, mediante il pagamento di un capitale o di un'annua prestazione da convenirsi.

Art. 88 – Non si potrà togliere, deformare, distruggere nessun oggetto o lavoro delle sepolture private, salvo che non si surrogino con altri non meno decorosi, e salvo sempre l'autorizzazione del Podestà.

Art. 89 – Chiunque voglia apporre epigrafi sulle tombe – sia pure dentro l'interno delle cappelle – dovrà riportarne la preventiva approvazione scritta dal Podestà o da un suo delegato.

A tal uopo si dovrà presentare il testo in triplice esemplare, prima che la iscrizione sia eseguita.

Tali iscrizioni qualora contengono altre frasi, oltre alle generalità e alla data di nascita e di morte dell'estinto, nonché il nome dell'ottenente saranno soggette ad una tassa di revisione di £.5.00 .

Le epigrafi apposte senza la dovuta approvazione saranno rimosse di ufficio, e il concessionario sarà passibile di contravvenzione.

Se l'iscrizione sarà in lingua straniera si dovrà presentare insieme con il testo una esatta traduzione italiana.

Art. 90 – I disegni e i bozzetti dei mausolei, dei monumenti, e dei bassorilievi da collocarsi nel camposanto, dovranno preventivamente essere approvati dal Podestà, intesa la commissione Edilizia.

L'Ufficio Tecnico Comunale curerà la perfetta rispondenza del monumento, mausoleo, bassorilievo ecc. con il disegno approvato, e in caso di non rispondenza ne impedirà la collocazione o darà le disposizioni opportune, sotto la sua responsabilità.

Il portiere impedirà l'entrata nel Cimitero di materiali destinati a tombe o a monumenti se non viene esibito il nulla osta rilasciato dall'ufficio Tecnico Comunale.

Art. 91 – Quando i lavori di una sepoltura privata sono male eseguiti l'Ufficio del Cimitero può ordinarne la sospensione, e dopo il giudizio dell'Ufficio Tecnico Municipale, il Podestà può, se del caso, a danno dell'impresario ordinare la demolizione totale o parziale, e in caso di non esecuzione farla eseguire dall'Ufficio a spese dell'interessato.

Art. 92 – Non è permesso di interrompere i lavori di costruzione di una Cappella o aiuola, oltre un mese ne di farli durare oltre un anno.

Così pur non si può interrompere la costruzione dei tumoli o farli durare oltre un mese.

Non adempiendosi a questa disposizione, il Podestà è nel diritto di ordinare la demolizione dei muri eseguiti, ed in caso di inesecuzione farla eseguire di ufficio a spese dell'interessato; dovrà però concedere una proroga, nei casi di riconosciuta necessità.

Art. 93 – E' in facoltà del Comune di tornare in possesso di qualunque area cimiteriale, quando ciò sia necessario per ampliamento, o per modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questo caso il Comune assegnerà al concessionario un'altra area, equivalente alla primitiva, e della medesima classe, ed eseguirà a sue spese il trasporto delle salme dalla vecchia tomba alla nuova fabbricata a cura del Comune.

Dovrà però preavvertire il concessionario indicando anche il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato questa avverrà anche senza l'intervento del concessionario.

Art. 94 – Nei giorni festivi sarà solo permessa la inumazione ordinaria dei cadaveri della giornata, e ciò nelle sole ore antimeridiane, a meno che non si tratti di lavoro del quale fosse constatata l'urgenza dall'Ufficio del Cimitero.

E' sempre vietata la esecuzione di opere costruttive nei cinque giorni precedenti la commemorazione dei defunti, facendosi anzi speciale obbligo agli esecutori dei lavori, di demolire in tale occasione i fronteggi e sgombrare i materiali giacenti, meno di quelli che

a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale – possano ritenersi compatibili colle esigenze del decoro della necropoli, anche in occasione così specialmente solenne.

Dal 15 Settembre al tre Novembre di ciascun anno è vietato di iniziare alcun lavoro di costruzione di Cappelle.

Dal 25 Ottobre al 3 Novembre è vietato introdurre materiali anche per le tombe individuali.

O S S A R I

Art. 95 – L'Ossario è ammesso in tutte le sepolture ereditarie o continue, con o senza ipogeo.

Art. 96 – Quando le sepolture private non anno ipogeo - come le aiuole per monumenti con tumoli – l'Ossario non può essere altro che un tumolo.

Art. 97 – Ai concessionari delle sepolture ereditarie o continue è data facoltà di non costruire ossari nei loro edilizi e di servirsi invece dell'ossario Comunale.

Art. 98 – L'Ossario deve stare sempre chiuso, salvo che nei momenti in cui vi si depongono le ossa e subito dopo dovrà esser chiuso ed ermeticamente serrato.

I muri dell'Ossario devono essere a doppio ordine per impedire l'umidità.

C E L L E M O R T U A R I E

Art. 99 – anche quando le condizioni statiche di una Cappella permettessero muri di uno spessore più piccolo di 50 cm. non è permesso di scendere al di sotto di questo limite, quando ai muri appoggiano direttamente celle mortuarie.

Art. 100 – Le celle di qualunque cappella o ipogeo non possono essere minori di m. 0.70 di altezza, e m. 2.00 di lunghezza e metro 0.70 di profondità per adulti, e m. 1 lunghezza, 0.50 altezza e m. 0.50 larghezza per bambini. E' condizione imprescindibile che tutte le celle debbono avere le pareti intonacate a cemento.

Art. 101 – Quando, dopo tre anni di deposito, i resti delle salme non hanno le ossa interamente denudate, prima di collocarsi nelle celle, o nei tumoli delle sepolture private debbono essere chiusi in casse rivestite di zinco n. 14 o di piombo spesso un millimetro e saldate ermeticamente.

Art. 102 – Può essere consentita anche la tumulazione di un cadavere recente direttamente in una cella di cappella per famiglia o per confraternita, purché lo spessore delle pareti della nicchia non sia mai inferiore a centimetri quaranta a meno che non si impieghino all'uopo lastre di pietra unite fra loro con saldature di piombo, oppure pietre cementizie speciali monolitiche.

I cadaveri da tumularsi devono essere però, in ogni caso, chiusi in cassa metallica, saldata a fuoco.

Art. 103 – Dopo l'apposizione delle lapidi in una cella è prescritta la otturazione in cemento di tutto il contorno.

Art. 104 – Le celle delle sepolture private non possono servire ad una nuova tumulazione, se non sono passati dieci anni dalla loro ultima chiusura.

Art. 105 – Quando, dopo anni dieci di conservazione delle salme nelle celle mortuarie private, si volessero trasportare i resti all'Ossario comune, in questo saranno solamente ricevute le ossa senza cassa.

Art. 106 – Le celle possono contenere un solo cadavere. E' consentito tuttavia dopo dieci anni, di collocarvene un altro.

I P O G E I

Art. 107 – Gli ipogei, sia nelle cappelle, che nei posti speciali a cielo scoperto, devono essere costruiti in modo che, per mezzo di uno o più tubi, abbiano una

comunicazione permanente con l'area esterna. In essi i cadaveri debbono essere collocati in celle individuali costruite in buona opera muraria e chiuse ermeticamente con muretto e lastroni di marmo o di cemento.

Art. 108 – Negli ipogei, per mezzo di finestre strombate verso il basso, deve potersi introdurre una sufficiente quantità di luce naturale. Perciò il suolo delle cappelle deve essere al quanto più alto di quello dei viali.

Nei monumenti con ipogeo le dette finestre potranno essere praticate nello zoccolo del monumento.

Art. 109 – I muri degli ipogei, devono essere costruiti a doppio ordine, riempiendone di schegge vulcaniche il vuoto tra i due ordini, a fine di prevenire l'umido nelle pareti dello ipogeo.

Art. 110 – Gli ipogei non rispondendo a tali condizioni non potranno più servire a scopo di tumulazione e si intenderanno definitivamente chiusi, salvo speciale autorizzazione del Podestà, inteso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Quelli a cielo scoperto, che non hanno il prescritto monumento, saranno considerati alla stregua dell'articolo 73 e seguiranno la sorte delle tombe abbandonate.

B) Cappelle di famiglia e Confraternite lungo i viali maggiori

Art. 111 – Il minimo di superficie stabilito per le cappelle di famiglia è metri quadrati 25; il massimo mq. 50, il minimo per le Cappelle di Confraternite è mq. 40, ed il massimo mq. 200.

Art. 112 – La forma della superficie da concedere sarà stabilito in base alla pianta delle Cappelle, se i concessionari lo vogliano, purché il lato che guarda il viale non sia maggiore della metà del lato normale dell'asse del viale.

Art. 113 – Il fronte delle Cappelle deve essere sempre 50 centimetri distante dal margine stradale.

Questa zona di 50 cm. non va calcolata nella superficie concessa.

Non si permette più di una sola pedata di gradino in questa zona.

Art. 114 – Lo ingresso alla Cappella deve essere munito di cancello o di porta.

Art. 115 – La decorazione esterna deve essere condotta uniformemente su tutti i lati della Cappella.

Non sono ammesse in stacco di malta comune le ornamentazioni architettoniche, le quali devono, per lo meno, essere in pietra calcarea.

Art. 116 – Nei tetti delle Cappelle non sono ammesse le coperture con tegole comuni: ma si devono praticare coperture eleganti, preferibilmente metalliche.

Art. 117 – Il materiale proveniente dallo scavo degli Ipogei e dalle fondazioni delle Cappelle si deve sgombrare e trasportare nel sito indicato dai rappresentanti dell'Ufficio del Cimitero, a spese dei privati.

Art. 118 – La domanda di permesso per costruire deve essere accompagnata, oltre del documento dell'ottenuta concessione:

- a) da una pianta dello insieme della Cappella alla scala di 1/20.
- b) Da una elevazione del fronte e del fianco alla scala di 1/20.
- c) Da una sezione longitudinale alla scala di 1/20.
- d) Da tutti i dettagli alla scala di 1/20.
- e) Da una breve relazione nella quale siano indicate le qualità dei materiali da adattarsi e le tinte da dare alla costruzione nel caso che i disegni non siano acquerellati.

C) Posti speciali per monumenti con ipogeo

Art.119 – Il concessionario di un ipogeo a cielo scoperto e tenuto alla elevazione di un monumento decoroso su la superficie esterna di essa.

Art. 120 – Della superficie concessa per ipogeo una sola parte però sarà destinata pel monumento: il resto sarà coltivato a fiori a cura del concessionario.

Art. 121 – L'ingresso all'ipogeo sarà praticato o per mezzo di una botola, o per mezzo di un partito architettonico di buone condizioni estetiche e costruttive, come sarebbe, per esempio, una scala conducente ad una porta sotto il monumento.

Art. 122 – Pei monumenti è prescritto il marmo, ed in via eccezionale può essere consentito altro materiale che non sia meno nobile del marmo.

Art. 123 – Può essere consentito il cemento a graniglia e la pietra lavica.

Art. 124 – Alla domanda di permesso per costruzione, oltre il certificato della ottenuta concessione, si devono unire:

- a) una pianta ed una sezione dell'ipogeo alla scala 1/20.
- b) I profili a 1/20 della parte architettonica.

D) Aiuole per monumenti con tumoli

Art. 125 – Il posto delle aiuole è vicino ai grandi viali e presso le cappelle private.

Art. 126 – Le aiuole per monumenti sono sepolcrali di famiglia e vi si dovrà costruire un solo monumento, che varrà per tutte le fosse.

Art. 127 – Il vuoto delle fosse in terra o in muratura, deve avere la lunghezza larghezza e profondità prescritte dal regolamento di Polizia mortuaria.

Art. 128– Le coperture delle fosse in fabbrica devono essere chiuse ermeticamente, e coperte da uno strato di terra di non meno di 50 cm. E rispondere alle condizioni già indicate nel presente Regolamento.

Art. 129 – Ogni fossa deve essere distinta con una decorosa croce in marmo o in ferro fuso, e con una lapide, in marmo.

Ogni fossa deve aver un numero proprio.

Art. 130 – L'aiuola per essere contraddistinta dalle altre, deve portare almeno il cognome del concessionario.

Art. 131 – La superficie della aiuola, nella parte non occupata dal monumento o dalle lapidi, deve essere coltivata a fiori. Le piantagioni sono mantenute a cura e spese del proprietario dell'aiuola.

Art. 132 – In questo genere di sepoltura si può fare il seppellimento immediato o nella fossa in terra o nelle celle in fabbrica, ai sensi dal presente Regolamento.

Art. 133 – Insieme con la domanda di permesso per costruzione di questo genere di sepoltura bisogna presentare, oltre il certificato dell'ottenuta concessione:

- a) la pianta generale dell'aiuola colla disposizione delle fosse e del monumento alla scala di 1/20.
- b) La elevazione del fronte e del fianco del monumento alla scala di 1/10.

E) Tumoli a cielo scoperto

Art. 134 – I tumoli a cielo scoperto hanno posto in zone continue, oppure interrotte da cappelle, ai lati dei viali dei campi di inumazione e dei grandi viali delle cappelle.

Art. 135 – Nel campo di inumazione degli adulti le concessioni per tumoli a cielo scoperto non si fanno per meno di tre m. quadrati.

Art. 136 – Le sepolture singole per adulti non possono essere fatte che ai margini del campo di inumazione degli adulti o nei tumoli costeggianti i grandi viali.

Art. 137 – Le sepolture singole per bambini non possono essere fatte che ai margini del campo di inumazione dei bambini o nei tumoli costeggianti i grandi viali.

Art. 138 – I tumoli nei grandi viali sono destinati promiscuamente ad adulti od a bambini, ma le concessioni per qualunque età non vi si fanno per meno di tre metri quadrati.

Art. 139 – Si possono riunire più tumoli di bambini insieme in un numero non maggiore di 4: ma ad ognuno va sempre assegnato una superficie di mq. 1.35.

Art. 140 – I tre metri quadrati per un tumolo di adulto sono concessi nella forma di un rettangolo, con fronte di m. 1.20 sul viale e la lunghezza di m. 2.50 perpendicolare al viale.

I metri quadrati 1.35 per tumolo di bambini avranno m. 0.90 di fronte e m. 1.50 di lunghezza.

Art. 141 – Dentro la superficie di cui all'articolo precedente le fosse o sepolture in terra devono avere il vuoto di 2.10X0.80X1.80 in modo che dalle pareti della fossa al limite della propria particella restino cm. 20 all'interno, e le fosse o sepolture in terra per bambini debbono avere il vuoto di 1.20X0.60X1.80 in modo da lasciare 15 centimetri dalle pareti della fossa al limite della propria parcella.

Art. 142 – Dentro la superficie di cui all'articolo 140 le fosse in muratura degli adulti devono avere 2.00X0.70X1.30 (profondità) in modo da lasciare attorno una zona fabbricata di 25 centimetri.

Quella dei bambini 1.10X0.50X1.30 (profondità) in modo da lasciare attorno una zona fabbricata di 20 centimetri.

Art. 143 – La fabbrica che forma la parete di un tumolo deve essere posta in contatto con quella del tumolo contiguo.

Art. 144 – La copertura in lastroni deve terminare 50 centimetri al di sotto della superficie del suolo, escluso il colmetto, tranne i casi in cui deve sopportare un monumento.

I 50 centimetri vanno occupati dalla terra.

Art. 145 – Le pareti della fosse devono essere intonacate a cemento ed il suolo basolato con quadretti di argilla cotta, su massiciata.

Art. 146 – Il fronte delle parcelle sarà assegnato a 30 centimetri di distanza dalla cordona del viale.

Art. 147 – Le chiusure in ferro fuso o battuto attorno i monumenti non devono essere più alte di metri 0.35.

Art. 148 – Le facce esterne di dette chiusure devono essere distanti una dall'altra dieci centimetri.

Art. 149 – I tumoli a cielo scoperto si devono coprire con una lapide di marmo oppure con un monumento.

Art. 150 – Prima di iniziare la costruzione di detti tumoli si devono presentare i relativi disegni alla Amministrazione comunale alla scala di 1/10.

CAPITOLO QUINTO

Esumazioni

Art. 151 – Le fosse comuni non debbono riaprirsi per nuovi seppellimenti, se no dopo un decennio compiuto, od anche maggior tempo qualora la estensione del camposanto lo permetta: svuotandole nell'ordine seguito precedentemente per i seppellimenti.

Art.152 – Per ragioni inerenti al servizio del Cimitero può il Podestà ordinare, anche prima del compimento del decennio di inumazione il trasferimento a spese del Comune di qualsiasi cadavere da un posto ad un altro.

Art. 153 – Le fosse di ogni genere delle aiuole per monumenti con tumoli e le celle delle sepolture private, non possono riaprirsi che dopo dieci anni dalla loro chiusura.

La riapertura delle fosse, in ogni caso dovrà essere autorizzata dal Podestà.

Art. 154 – Per le esumazioni ordinate dall’Autorità giudiziaria basterà la presentazione dell’ordine relativo al Cappellano del Comune, che dovrà darne tosto avviso all’autorità Municipale ai termini dello art. 19.

Art. 155 – Dietro licenza scritta del Podestà, e previo lo adempimento delle condizioni prescritte, sarà permesso ai parenti di far procedere, dopo 3 anni di inumazione, alla esumazione dei cadaveri dei loro trapassati sepolti nelle fosse comuni, per deporli nei sepolcri particolari entro il recinto del cimitero, purché i detti cadaveri non siano di persone morte in seguito a malattia contagiosa.

Art. 156 – I cadaveri tumulati nelle sepolture private non potranno essere mossi dal sito primiero e collocati in altro sito dello stesso Cimitero, senza il permesso speciale del Podestà, che esaminerà se la domanda degli interessati sia determinata da giustificato motivo.

Le spese occorrenti per la esumazione e trasporto dei cadaveri e per i restauri necessari alla tomba, in caso di guasti, sono a carico dei richiedenti.

Art. 157 – In ogni caso però, il disseppellimento, il trasporto dei cadaveri e la loro deposizione nelle sepolture private si dovrà fare con le cautele igieniche che, di volta in volta, saranno prescritte dal Podestà, su proposta dello ufficiale sanitario.

Art. 158 – Le casse, o parte di esse che man mano si trovino nelle rinnovazioni delle fosse o nelle esumazioni dovranno bruciarsi nell’interno del Camposanto, a cura dei sotterratori, al più presto possibile. Le ossa provenienti dalle fosse rinnovate saranno raccolte dagli scavatori fossanti e trasferite negli ossari generali; ed è vietato tenerle in qualsiasi modo esposte alle intemperie e alla pubblica vista.

Anche le salme che, per ordine del Podestà, dovessero venire trasferite, a norma dell’art. 154 da un posto all’altro del terreno comune, debbono essere dissotterrate, composte in una nuova cassa da sostituirsi a quella infradicata contenente il cadavere e trasportate al nuovo sito di seppellimento e cura del fossante incaricato, che deve completare l’operazione fino ad esaurito risepellimento; a meno che si trattasse di un cadavere di adulto ancora recente, nel quale caso i sotterratori dovranno sollecitamente aiutare il fossante nell’operazione del trasferimento nella nuova cassa.

Art. 159 – Per la fornitura delle casse di zinco occorrenti alle esumazioni nel Cimitero il Comune si riserva di disciplinare il servizio relativo con speciali disposizioni.

CAPITOLO SESTO

Onoranze a Cittadini illustri

Art. 160 – Il Podestà, con deliberazione approvata dalla G.P.A. potrà concedere nei reparti del Cimitero destinati alle sepolture private, il terreno per una tomba gratuita a coloro che avranno meritato la considerazione o la riconoscenza pubblica per avere illustrato l’arte o la scienza o per aver reso eminenti servizi alla patria o alla cittadinanza.

Art. 161 – Questa assegnazione non potrà essere deliberata prima che sia trascorso un anno dalla morte dei cittadini che si vogliono in tale modo onorare, salvo la morte sia avvenuta in circostanze tali da muovere il sentimento di pietà e ammirazione della intera cittadinanza, nel quel caso vi si potrà provvedere prima.

Art. 162 – Nel Cimitero è destinata un'area per la sepoltura dei cittadini catanesi illustri o benemeriti, la quale assumerà il nome di famelio.

Sono considerati, ai fini del precedente articolo, cittadini catanesi, oltre ché quelli che ebbero i natali in Catania o nacquero da genitori catanesi, anche coloro che vi fecero lunga dimora, o che in Catania compirono le opere per le quali meritavano la fama e la benemerita.

Art. 163 – La tumulazione nel Famelio degli uomini illustri deve essere deliberata dal Podestà ed approvata dalla G.P.A. La spesa occorrente per il terreno la tumulazione ed il monumento sarà a carico della famiglia, salvo deliberazione in contrario del Podestà, approvata come sopra.

Art. 164 – Il Podestà potrà anche far apporre nel cimitero a spese del Municipio, lapidi commemorative, di cittadini riconosciuti meritevoli di onoranze straordinarie, quando non vi siano, per circostanze speciali, collocate le salme.

Art. 165 – Quando trattasi di onorare in forma affatto straordinaria la memoria di persone, per consenso universale, illustri, il Podestà potrà ordinare con deliberazione soggetta all'approvazione della G.P.A. la tumulazione in sepoltura tutta affatto particolare per importanza e per decorazione, da stabilirsi in quella parte del Cimitero che più si ritenga opportuna.

Art. 166 – Il Municipio appresta gratuitamente il terreno nella misura che delibererà volta per volta il Podestà. Le spese per il monumento sono a carico degli eredi del defunto, tranne il caso eccezionale che il Podestà, deliberi di farsi l'onoranza a spese del Comune. Le deliberazioni dovranno essere approvate dalla Giunta Provinciale Amministrativa.

Art. 167 – In tutti i casi, a termine degli articoli precedenti, il Podestà dovrà giudicare delle benemerite e delle doti in genere delle persone da onorare, chiederà prima di sottoporre la proposta alla consulta, il parere ad una commissione composta di due consultori e di tre cittadini di notoria reputazione che possono per ragioni di specifica competenza e di posizione sociale esprimere il chiesto giudizio. La nomina avrà luogo con provvedimento interno del Podestà.

CAPITOLO SETTIMO

Personale

Art. 168 – L'organico del personale del Camposanto e così costituito:

- 1) un Cappellano anche con funzioni amministrative.
- 2) Un inserviente sacrista.
- 3) Due sorveglianti.
- 4) Due custodi del deposito mortuario.
- 5) Quattro sotterratori
- 6) Due portinai

Cappellano

Art. 169 – Il cappellano è il capo dell'Ufficio del Camposanto egli disimpegna il servizio religioso, la sorveglianza di tutti i servizi e le particolari incompetenze affidategli dal presente regolamento o che potrebbero essergli affidate da posteriori provvedimenti dall'Autorità Municipale egli dipende dall'Ufficiale Sanitario e saranno da lui dipendenti tutte le persone addette al servizio del Camposanto.

Art. 170 – Il Cappellano avrà dimora fissa nel Camposanto dove dovrà pernottare. A tale effetto sarà provvisto di alloggio.

Non potrà lasciare la sua dimora senza speciale permesso del Podestà sentito l'Ufficiale sanitario.

Art. 171 – Il Cappellano tiene la custodia della chiesa e degli arredi della medesima, giusta il relativo inventario.

Art. 172 – Egli impartisce la rituale benedizione ai cadaveri delle persone di culto cattolico, appena pervengano nel recinto mortuario.

Art. 173 – Il Cappellano deve quotidianamente celebrare la messa nel Camposanto. Nei giorni in cui non avrà private oblazioni, per speciali designazioni di defunti, celebrerà la Messa in suffragio dei trapassati seppelliti nel camposanto.

Art. 174 – Il Cappellano tiene in suo potere le chiavi delle porte di ingresso della camera anatomica, delle cappelle, e di tutti gli altri locali chiusi del Cimitero.

Art. 175 – Il Cappellano conserva nell'Archivio tutti i bozzetti e disegni presentati al Municipio per opere da eseguirsi nel Cimitero.

Art. 176 – Il Cappellano cura che siano giornalmente pronte le fosse bastevoli per lo interrimento dei cadaveri, in ragione media delle sepolture giornaliere. Cura altresì che siano identificate, con le relative placche metalliche di cui all'art. 8, i cadaveri che i fossanti estraggono dalle fosse nelle esumazioni ordinarie decennali, i cadaveri estratti per le esumazioni straordinarie, che devono passare nelle sepolture di famiglia, nonché i cadaveri che devono venir trasferiti da un sito all'altro nel terreno comune del Cimitero.

Art. 177 – Il Cappellano medesimo cura che tutte le fosse siano scavate alla prescritta profondità, e tiene un calcolo esatto delle fosse scavate per il relativo pagamento ai fossanti.

Art. 178 – Il Cappellano tiene sempre in ordine i registri, per annotarvi con precisione:

- a) i prenomi, i nomi e la generalità dei defunti sepolti nel Cimitero.
- b) Il numero della placca metallica di cui all'art. 8.
- c) Le indicazioni che servono a identificare la fossa o sepoltura in cui fu deposto ciascun cadavere, in conformità all'autorizzazione impartita dall'Autorità Comunale.
- d) Le indicazioni delle iscrizioni dei monumenti e dei bassorilievi relativi a ciascuna sepoltura conservate in archivio.

Saranno altresì registrate le esumazioni o movimenti di cadaveri, le autopsie eseguite nel camposanto o le autopsie che fossero state eseguite fuori del Cimitero, quando ciò sia stato dichiarato.

Art. 179 – I moduli dei registri occorrenti per l'Ufficio del Cimitero saranno proposti dall'Ufficiale Sanitario d'accordo con l'Ufficiale di Stato Civile.

Art. 180 – Il Cappellano terrà un regolare protocollo e curerà la conservazione di tutti gli atti dell'Ufficio.

Art. 181 – Nei primi cinque giorni di ciascun mese il Cappellano trasmette all'Ufficio Sanitario l'elenco nominativo dei cadaveri sepolti nelle sepolture comuni e private, nonché i dati statistici che gli saranno richiesti.

Art. 182 – Il Cappellano noterà pure in particolari registri tutte le sepolture private che si andranno man mano acquistando dai singoli concessionari, segnandovi il nome e cognome delle persone che vi dovranno essere seppellite, il numero d'ordine e la data della concessione, nonché la data della morte dei singoli concessionari che saranno stati seppelliti e il numero preciso d'ordine di ogni singola sepoltura, corrispondente al sito dove essa è collocata.

Prima di farvi deporre il cadavere si accerterà con i documenti che sono conservati nel suo Archivio, del diritto acquistato di ogni concessionario, del permesso scritto del Podestà e del soddisfo delle tasse comunali di cui farà costare il numero della ricevuta.

Conserverà inoltre, anno per anno, con ordine alfabetico tutte le lettere di assegno delle sepolture private che gli verranno volta per volta dal Podestà.

Sorveglianti

Art. 183 – I sorveglianti sono direttamente incaricati della esecuzione del presente Regolamento per quel che tiene al servizio di nettezza e conservazione del Camposanto, e per la regolarità di tutti i servizi di inumazione, di esumazione, di tumulazione che saranno loro affidati del Cappellano. Essi invigilano direttamente sull'opera dei sotterratori e dei fossanti della quale sono responsabili.

Custodiscono i diversi locali dentro il recinto del Cimitero, ed hanno la sorveglianza di tutto il locale.

Sorvegliano al buon ordine nelle ore in cui il Camposanto è aperto al pubblico, e verifica se, nella costruzione delle sepolture private, si adempiano di ordini inerenti al presente Regolamento.

Art. 184 – I sorveglianti hanno la funzione di agenti giurati e durante il servizio vestiranno l'uniforme che sarà fornito dal Comune, giusta separata norma.

Essi verbalizzeranno le contravvenzioni al presente Regolamento, ai termini di legge.

Art. 185 – E' loro dovere di trovarsi al Camposanto non appena saranno aperti i cancelli, e restarvi sino alla chiusura, ne possono assentarsi dal loro posto senza licenza del Cappellano.

Il Cappellano concederà loro un turno di riposo, alternato per modo, che il servizio sia continuativo, in armonia con quello dei sotterratori; sicché durante il tempo che il Cimitero è aperto al pubblico, per cessata o sospesa l'opera dei servizi funerari propriamente detti, siano sempre presenti un sorvegliante e due sotterratori per il servizio di vigilanza, e per dare chiarimenti al pubblico o riceverne i reclami.

Art. 186 – Incombe ai sorveglianti di impedire che si estraggono cadaveri dei sepolcri senza l'ordine scritto del Cappellano.

Sorvegliano altresì tutti i lavori di inumazione e di esumazione secondo le disposizioni del Cappellano. A tal uopo starà alla loro diretta dipendenza il personale dei sotterratori e dei fossanti avventizi.

Art. 187 – E' pure loro dovere di impedire che si stabiliscano servitù e si commettano abusi di qualunque sorta nel Cimitero.

Art. 188 – Invigileranno che chiunque entri nel Camposanto si conformi in tutto alle prescrizioni del Regolamento e alle particolari istruzioni ed ordinanze municipali.

Art. 189 – Con le persone che visitano il Camposanto hanno l'obbligo di usare modi cortesi e dare loro i chiarimenti richiesti.

Art. 190 – In caso di spostamento di croci, cippi, o lapidi avranno cura che siano immantinentemente messi ai posti rispettivi.

Custodi del deposito mortuario

Art. 191 – Il servizio dei custodi del Deposito sarà continuativo, di giorno e di notte in turni che saranno stabiliti convenientemente del Cappellano.

In casi eccezionali e di necessità, e quando uno di essi si trova in regolare licenza, il Cappellano potrà disporre che la sostituzione sia fatta dai sotterratori.

Art. 192 – Spetta ad essi la custodia, la pulizia e la perfetta tenuta dei locali tutti che costituiscono il fabbricato del Deposito mortuario, nonché la disinfezione giornaliera di tutto l'ambiente. Essi devono impedire l'accesso del pubblico nella sala di osservazione, salvo speciale permesso; e debbono tenere i feretri sempre aperti, per tutto il periodo regolamentare di osservazione, salvo il caso di evidente avanzata putrefazione delle salme.

Art. 193 – Il custode di servizio constaterà l'ora dell'arrivo di ogni feretro, facendone annotazione immediata e firmata sul foglio di consegna presentatogli dal necroforo che gli consegna il cadavere e disporrà poi ai becchini che il feretro sia portato nella camera di Deposito Comune o in quelle delle autopsie per i morti che devono restare a disposizione della Giustizia.

Dopo di aver confrontato se la placca metallica, già apposta al feretro, corrisponde esattamente al numero segnato nel biglietto di morte, dovrà scoprire il feretro, e adattare alla salma i congegni appositi per la segnalazione di eventuali manifestazioni di vita. Anche nei casi di feretri che, con permesso speciale del Cappellano, siano portati direttamente in deposito in qualche Cappella, egli ritirerà e terrà presso di sé il foglio di consegna, annotandovi l'ora dello arrivo e la particolarità del deposito imposto speciale, è si accerterà "se son trascorse le ventiquattro ore della morte" che la salma venga vegliata a cura dei parenti, da persona benaccetta dal Cappellano, sino allo spirare del termine legale.

Art. 194 – Qualora, all'arrivo dei feretri al Cimitero, il custode rilevasse errori, o discordanza o lacune nel foglio di consegna, dovrà informarne subito il Cappellano e attendere gli ordini, sospendendo in tanto il seppellimento.

Art. 195 – Appena collocato il feretro nella Camera del Deposito, trascriverà diligentemente nei registri che sono a lui affidati il nome, il cognome, la paternità, l'età, il giorno della morte e dell'arrivo al Cimitero di ogni salma, ed avrà cura di completare tali annotazioni con la indicazione del posto preciso dove sarà seppellito, non appena l'avrà consegnato ai sotterratori; mentre d'altra parte il sorvegliante addetto alle inumazioni scriverà tale ultima annotazione nel biglietto di morte che ritirerà dal custode, per consegnarlo dopo di averlo firmato, al Cappellano, perché sia trascritto nei registri dell'Ufficio, e poi conservato nell'Archivio del Cimitero.

Art. 196 – Il custode che cessa il suo turno di servizio, prima di andar via, consegnerà al collega che lo sostituisce, in perfetto ordine, le salme, i fogli di consegna, i registri, i permessi speciali; e gli parteciperà esattamente gli ordini di servizio ricevuti, perché questi non soffrano discontinuità.

Terrà cura speciale degli ordini impartiti dall'Autorità Giudiziaria o dal medico necroscopo, per il rilascio o meno dei cadaveri a disposizione della Giustizia, informandone subito il sorvegliante addetto alle inumazioni ed anche il Cappellano.

Non permetterà che alcuna ghirlanda di fiori freschi possa essere introdotta nel deposito.

Sotterratori

Art. 197 – I sotterratori dovranno giornalmente risiedere nel Camposanto per quelle ore che, a secondo delle stagioni e delle circostanze, saranno determinate dall'Autorità Municipale con apposite ordinanze, udito l'Ufficiale Sanitario.

Non potranno assentarsi senza permesso del Cappellano. Essi sono alla dipendenza dei Sorveglianti.

Art. 198 – I servizi dei sotterratori sono:

1. Trasporto dei cadaveri dal Deposito alla fossa o alla sepoltura.
2. Seppellimento.
3. Riempimento delle fosse.
4. Tumulazione dei cadaveri nelle tombe private.
5. Esumazione straordinarie e trasporto delle salme nelle nuove sepolture e relativa tumultazione.
6. Assistenza alle autopsie, secondo il turno stabilito dal Cappellano.
7. Nettezza del Cimitero

8. Trasporto e abbruciamento quotidiano di tutti i reliquati delle esumazioni, come casse, tavole, indumenti, ecc.
9. L'eventuale sostituzione dei custodi del Deposito.

Art. 199 – I sotterratori dovranno trovarsi al Camposanto alla apertura dei cancelli e restarvi fino alla chiusura a norma dell'art. 184, e dovranno essere pronti, a disposizione dei sorveglianti, per il seppellimento o la tumulazione di tutti i cadaveri e per tutti i servizi, nell'interno del Cimitero, di cui potessero essere incaricati eventualmente dal Cappellano, compreso quello dello scavamento di fosse vergini o già occupate, quando non fosse sufficiente l'opera dei fossanti.

Art. 200 – In ogni giorno, terminato l'interramento dei cadaveri ed il riempimento delle fosse, debbono attendere alla raccolta e allo sgombrò del materiale residuo, al ripulimento e riempimento delle fosse, alla raccolta delle ossa e loro interramento, alla sistemazione dei tumoli che per il tempo, o per le intemperie, si presentassero affondati, o i cui colmetti fossero stati guastati ed in generale a tutti i servizi di simile natura.

Art. 201 – E' loro rigoroso dovere trattare i cadaveri con rispetto, decenza e precauzione.

Art. 202 – E' loro vietato aprire o fare aprire le casse, svestire i cadaveri, privarli di cosa alcuna che fosse posta sui medesimi o dentro le casse sotto pena di destituzione.

Portinai

Art. 203 – A ciascuno dei due ingressi del Camposanto è destinato un portinaio.

Art. 204 – Nelle ore in cui il Camposanto deve stare aperto al pubblico, i portinai staranno in divisa per vegliare alla osservanza delle ispezioni che, in conformità del presente Regolamento riceveranno dal Cappellano.

A ciascuno di essi è assegnato l'alloggio, vicino alla porta a cui è addetto, con obbligo anche di dormirvi la notte.

Art. 205 – A loro incomberanno altresì nell'interno del Camposanto, quei servizi che saranno determinati in apposite ordinanze del Podestà, e in genere, si terranno a disposizione del Cappellano per tutti i servizi che questi potrà loro affidare.

Art. 206 – Al portinaio addetto all'ingresso centrale compete, in modo speciale, la custodia del magazzino delle casse mortuarie, a norma dell'art. 41, ed il ricevimento e la sorveglianza dei cadaveri degli acattolici, il cui deposito si farà nello apposito locale, presso i tre cancelli, a cui potranno avere accesso, per le funzioni di culto, i ministri di religione non cattolica e che dovrà tenersi sempre in perfetta pulizia, a cura di lui.

Art. 207 – Egli curerà altresì che nessuno entri od esca dai cancelli di cui custodisce le chiavi, senza esplicito permesso del Cappellano.

In caso di assenza o di impedimento del portinaio della entrata comune del Cimitero, ne fa le veci.

Inserviente Sacrista

Art. 208 – Accompagnerà e assisterà il Cappellano in tutti gli uffici sacri che questi compirà in suffragio o in onore dei defunti; custodirà e preparerà diligentemente gli arredi sacri per tutte le sacre funzioni.

Art. 209 – Sarà sua cura mantenere la pulizia e l'ordine in tutti i locali dell'Ufficio e disciplinare l'accesso del pubblico presso il Cappellano, tenendosi a sua disposizione in tutte le ore di servizio, per tutti gli ordini e le incombenze che potrà riceverne, sia dentro come fuori del Cimitero.

Nei riguardi del pubblico procederà con modi urbani e cortesi, e si presterà a dare le indicazioni che gli saranno richieste.

C A P I T O L O O T T A V O

Polizia del Camposanto

Art. 210 – Il Camposanto sarà aperto al pubblico ordinariamente tutti i giorni.

L'ora dell'apertura e della chiusura sarà, salvo particolare disposizione dell'Autorità Comunale:

Dalle 7.30 alle 19 dal 1 Maggio al 30 Settembre.

Dalle 8 alle 17 dal 1 Ottobre al 30 Aprile.

Al suono della campana che darà il segnale della chiusura, tutte le persone che si trovano nel Cimitero dovranno uscire, e nessuno potrà più accedervi all'infuori degli addetti al servizio mortuario e degli agenti di pubblica sicurezza, a meno, in casi speciali, di un permesso del Cappellano.

Art. 211 – Il pubblico avrà accesso nell'Ufficio del Cimitero un'ora dopo l'apertura del cancello, fino a mezz'ora prima della chiusura.

Dal 1 Maggio al 30 Settembre l'UFFICIO rimane chiuso dalle 12 alle 15.

Dal 1 Ottobre al 30 Aprile dalle 12 alle 14.

Nelle domeniche e nelle feste riconosciute, l'Ufficio si chiude alle 12.

Nei giorni 1-2 e 3 Novembre, per la solenne Commemorazione dei defunti l'Ufficio è sempre chiuso.

Nel giorno 1 Novembre il Cimitero si apre alle ore dodici.

Art. 212 – Nel Cimitero non si può entrare che a piedi; fatta eccezione per le persone che, per impellente necessità, avessero ottenuto un permesso speciale o dal Podestà, o, nei casi di urgenza, dal Cappellano.

Art. 213 – Non possono entrare nel Cimitero cani o altri animali, anche condotti a mano.

Ne è vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza, a quelle vestite in maniera sconvenienti pel Pio Luogo, alle donne che portino il capo scoperto, ai questuanti ed ai fanciulli al disotto dei sette anni, quando non siano accompagnati da adulti.

Nell'interno del Cimitero è vietato fumare per tutti, anche per i lavoratori e per il personale interno.

Art. 214 – Nel Camposanto non possono entrare vetture e carri tranne che per il servizio interno e per le costruzioni dentro il medesimo, nonché per le vetture dei trasporti e cortei funebri.

E' proibito ai carrettieri che conducono carri nell'interno del Cimitero stare seduti sui loro carri.

Art. 215 – E' proibito toccare fiori, piante o erbe dei prati, i monumenti, le lapidi, le iscrizioni.

Art. 216 – E' vietato imbrattare o comunque segnare muri, tombe e lapidi, monumenti, cappelle ecc.

Art. 217 – E' proibita la questua, anche dinanzi le porte di ingresso.

Art. 218 – Chiunque tenga nell'interno del Cimitero, contegno non conveniente, sarà dal portinaio, dai sorveglianti, o da qualunque altra persona addetta al cimitero, diffidato ad uscire, e, quando ne sia il caso, consegnato ad agenti della forza pubblica.

Art. 219 – E' proibito a tutte le persone addette al servizio del Camposanto di procurarsi od accettare mance anche per qualsiasi servizio reso ai visitatori.

Art. 220 – E' proibito altresì alle suddette persone di far commercio di oggetti funerari e di assumere commissioni relative ad essi; come pure di impegnarsi in qualunque impresa o mediazione, che riguardi il Cimitero e le operazioni che vi si riferiscono. Per qualsiasi violazione dei divieti di cui nel presente e nel precedente articolo saranno applicate le pene disciplinari del Regolamento generale amministrativo del Comune.

Art. 221 – E' fatto assolutamente divieto agli appaltatori e maestri di opere, di disturbare i visitatori con offerte di qualsivoglia servizio e di stazionare all'entrata del Cimitero in attesa d'essere adibiti.

Art. 222 – Qualunque operazione che riguardi il trattamento dei cadaveri, come esumazione, trasporti, tumulazione ed altro, fatta nell'interesse dei privati, non potrà essere eseguita che dal personale del Cimitero restando esclusa l'opera di persone estranee.

Le dette operazioni, dovranno essere richieste dagli interessati per il tramite del Cappellano, e si dovrà pagare per ciascuna prestazione il compenso stabilito in tariffa; restando vietato di dare direttamente compensi al personale.

Art. 223 – Tutti coloro che sono ammessi nel Cimitero per visitarlo o per lavorarvi, debbono usare rispetto verso il personale ed osservare gli ordini. I riottosi e gli insubordinati saranno espulsi, e potrà essere loro impedito l'ulteriore ingresso nel Cimitero, dopo una prima ammonizione riuscita inefficace, senza pregiudizio delle maggiori pene comunali dalle Leggi e dai Regolamenti.

Art. 224 – Durante il corso dell'anno, i sorveglianti ed i sotterratori godranno di un giorno di permesso ogni quindici giorni, a seconda del turno stabilito dal Cappellano, fatta eccezione, dei mesi di Aprile e di Ottobre. Tale permesso non dovrà normalmente coincidere coi giorni di lunedì.

Art. 225 – In epoca da fissare, inteso il Cappellano, in modo da non nuocere al servizio, spetta al personale del Cimitero, esclusi i sorveglianti e i sotterratori, una licenza annuale di dieci giorni per quelli che hanno meno di dieci anni di servizio e di giorni quindici per gli altri.

Art. 226 – Le persone tutte destinate al servizio del Cimitero dovranno, secondo le rispettive attribuzioni, concorrere ad assicurare l'adempimento delle disposizioni del presente Regolamento.

CAPITOLO NONO

Cimitero acattolico

Art. 227 – Agli acattolici è assegnato uno speciale recinto, con proprio ossario.

Art. 228 – Tale recinto è pure diviso in sepolture comuni e private, che avranno i rispettivi ossari.

Art. 229 – Tutte le disposizioni riguardanti il Camposanto, in quanto sono compatibili colle speciali condizioni del recinto destinato agli acattolici, sono applicabili a questo.

CAPITOLO DECIMO

Sanzioni

Art. 230 – Le contravvenzioni del pubblico al presente Regolamento saranno punite con ammende da lire cinque a lire duecento, secondo le norme stabilite dalla legge Comunale e provinciale, salvo sempre il caso di altre e maggiori pene, dietro denuncia alle competenti Autorità.

APPENDICE

DECRETO DEL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA DEL 23 MARZO 1908

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Vista la deliberazione del quattordici maggio 1906 del Consiglio Comunale di Catania, per la quale si chiede, per ragioni giustificate e per condizioni favorevoli, l'autorizzazione a poter ridurre da dieci a otto anni il periodo regolamentare prescritto per le esumazioni ordinarie nel Cimitero Comunale.

Vista la nota del Ministero dello Interno del 21 dicembre 1907, n. 21100-78-9278 e la relazione del 7 marzo corrente mese della Commissione speciale Prefettizia dalla quale risultano favorevoli le condizioni per la concessione della chiesta autorizzazione.

DECRETA

Il Comune di Catania è autorizzato a ridurre il periodo di esumazioni ordinarie nel Cimitero comunale, da dieci agli otto anni, finché non si provvederà all'ampliamento del Cimitero stesso od alla costruzione di un Cimitero nuovo, con avvertenza che, in ogni caso, l'esumazione di ogni singolo cadavere sia sospesa se, come eccezionalmente e per circostanze impreviste potrebbe verificarsi, il cadavere all'atto dell'esumazione si riconoscesse non interamente trasformato.

Il Sindaco di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Catania, 23 marzo 1908.

Il Prefetto POGGI

ALLEGATO A.

Tariffa delle concessioni di terreno cimiteriale

	Fuori campo		
D'inumazione	L.	1000	
Tumolo nei grandi viali per adulti (mq. 3)			
Entro campo			
D'inumazione	“	700	
Tumolo nei grandi viali per bambini (mq. 1.35).	“	400	
Per adulti (mq.3)	“	500	
Tumolo nei piccoli viali			
Per bambini (mq. 1.35)	“	250	
Concessione di terreno per aiuole:			
Non minore di mq. 20, al mq.	“	400	
Concessione di terreno per cappelle di famiglia o di confraternita			
Nei grandi viali non meno di mq. 25 né più di mq. 40 o di mq. 200, al mq.	“	400	
Idem del solo sottosuolo al mq.	“	200	
Idem nel viale degli uomini illustri al mq.	“	500	
Tassa di entrata di un cadavere di persona avente diritto in una			
Aiuola o Cappella di famiglia o di Confraternita:			
Per adulti	“	50	
Per bambini	“	25	
Tassa di entrata di un cadavere di una persona non avente diritto			
In una cappella o in una aiuola	“	350	
Tassa di entrata del cadavere del parente di un (adulti	“	250	
Socio in una cappella di confraternita (padre, madre,			
fratelli e sorelle non sposati). (bambini	“	150	

ALLEGATO B.

Tariffa dei servizi mortuari straordinari Nel Cimitero di Catania

1. Inumazione di un cadavere nelle celle di inumazione di una Cappella privata o di una aiuola di famiglia.	(adulti	“	25
	(bambini	“	15
Se si tratta di Cappella di Confraternita, rispettivamente L. 20 e L. 12			
II. Inumazione di un cadavere in un tumolo a Cielo scoperto.	(adulti	“	20
	(bambini	“	12

III. Esumazione di un cadavere dal terreno comune, o da un tumolo a cielo scoperto e successiva tumulazione.

a) in una Cappella di Confraternita	adulti	. L.	20
	bambini	“	12
b) in una cappella privata e aiuola	adulti	“	30
	bambini	“	25
c) in un tumolo a cielo scoperto	adulti	“	25
	bambini	“	15

IV. Esumazione di un cadavere dal terreno comune per essere trasportato fuori dal Cimitero L. 20; se da altra sepoltura L. 30.

- V. Permesso di occupazione della sala di deposito oltre le 48 ore dalla morte per ogni giorno L.5.
- VI. Approvazione scritta delle lapidi da apporsi sulle tombe, per ogni iscrizione, L. 5.
- VII. Traslazione dei cadaveri da una cella all'altra di una Cappella.
In cappella privata o aiuola per ogni cadavere L. 20.
In Cappella di Confraternita per ogni cadavere L. 6.
- VIII. Per ogni botte di acqua fornita dal serbatoio o dalle fontane Comunali, dentro il Cimitero, deve corrispondersi dall'appaltante dei corretti L. 1.50 al Comune, su ordinativo compilato ogni bimestre dal Cappellano, in base a conteggio fatto, giorno per giorno, dal portiere del Cimitero.

A L L E G A T O C.

Elenco dei depositi di garanzia da versare Alla Tesoreria Comunale

- I. Per la costruzione di una Cappella di Confraternita, o di famiglia o di una Aiuola o Ipogeo a cielo scoperto, L. 500.
- II. Per la costruzione di un tumolo a cielo scoperto L. 50 (da versarsi all'Ufficio del Cimitero Art. 81).
- III. Per l'erezione di un monumento L. 100
- IV. Per ogni appaltatore del Cimitero al quale si permette di lavorare tutto l'anno L. 250.
- V. Per ogni appaltatore del servizio dei carri L. 300.
- VI. Per ogni marmoraio che lavori ordinariamente nel Cimitero L. 100.